

Avv. Maria Laura Rita Laudadio

Dom. Fiscale: Via Tito Livio n. 20 - 80122 Napoli

Studio: Via F. Caracciolo n. 15 - 80122 Napoli

Partita IVA 06676610634

Cod. Fisc. LDD MML 61C62 B18OL

➤ **ALLA REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL LEGALE**

RAPP. TE P.T.

➤ **AL SETTORE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL**

PERSONALE SANITARIO

ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Nell'interesse del Dott. **Pasquale Cautiero** nato a Cercola il 05.12.1966, residente in Cercola (NA) alla Via Carafa n. 52/A, assistito nella presente procedura stragiudiziale dall'avv. Maria Laura Laudadio con cui elett.te domicilia in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15

PREMESSO CHE

- Il dott. Cautiero, si è iscritto alla facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Napoli il 30.8.1985.
- L'istante ha conseguito la laurea il 05.03.1998, con voti 100/110.
- Il dr. Cautiero è in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale conseguita nella sessione dell'anno presso l'Università degli Studi di Napoli ed è iscritto all'albo dei Medici Dirigenti della Provincia di Napoli a decorrere dal 18.6.1998.
- Con decreto n. 16 del 27.02.2012 pubblicato sul BRUC n. 15 del 05.03.2012, il Dirigente del Settore di aggiornamento e formazione professionale ha indetto pubblico concorso per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Campania, relativo agli anni 2012 – 2015
- Il contingente dei Medici abilitati all'esercizio professionale da ammettere al corso di formazione specifica è quantificato dall'art. 1 del bando di concorso in n. 80 posti.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 078 502 26/10/20

Mi. 45 11 "pubb. to" TAR LAURA TTP

Assegnatario : Aggiornamento e formazione del personale

Classifica : 19.1.9. Fascicolo : 5 del 2012



Handwritten signature

- Il Dr. Cautiero in possesso dei requisiti previsti dal bando ha partecipato alla selezione risultando all'esito delle prove di esame in ragione del punteggio totalizzato punti 57 non idoneo, ed in quanto tale collocato in posizione non utile all'accesso al numero programmato.
- L'istante non ha presentato domanda di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale presso altra Regione o provincia autonoma.

CONSIDERATO CHE

- La legge n.401 del 29.12.2000, rubricata "*Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario*", all'art.3, rubricato "*Corsi di formazione specifica in medicina generale*", dispone che: "*I laureati in medicina generale e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero- professionale compatibile con gli obblighi formativi*";
- Il G.A. in una pluralità di decisioni ha statuito che: "*la norma di cui all'art. 3 della L. n. 401 del 29.12.2000 è stata oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali "In particolare si è dibattuto sul fatto se la sua applicazione presupponesse la previa attivazione di specifiche misure atte a contenere l'ammissione in soprannumero dei medici laureati prima del 31/12/1991, contingentandola in relazione alla capienza dei corsi ed ai fabbisogni regionali, oppure dovesse essere considerata immediatamente operativa (...) con conseguente obbligo per le regioni di ammettere tale*

categoria di soggetti agli ordinari corsi in aggiunta a coloro che abbiano superato le prove selettive ordinariamente previste per l'accesso alla loro frequentazione. Sul punto è di recente intervenuto il Consiglio di Stato che ha fatto propria la seconda soluzione. Il Supremo Consesso ha infatti chiarito che né l'art. 3 della legge n. 401 del 2000 né le altre disposizioni in materia (D.Lgs. n. 368/1999, D.Lgs. n. 256/1991, D.Lgs. n. 277/2003) subordinano ad alcun quoziente numerico l'ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale dei medici iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991 e laureati ed abilitati dopo il 31 dicembre 1994. L'esigenza di contingentamento del numero dei medici da ammettere al corso in correlazione ai fabbisogni regionali non trova riscontro nella norma esaminata la quale non prevede alcuna procedura di ammissione dei soprannumerari la cui mancata attivazione giustificherebbe e legittimerebbe il diniego di applicazione della legge n. 401/2000 nei confronti di coloro che, avendone diritto, ne facciano richiesta. Ed ammesso anche che l'afflusso di corsisti soprannumerari a norma della legge n. 401/2000 comporti la necessità di procedere a qualche adattamento organizzativo, è chiaro che si tratterebbe di adempimenti dovuti e che la Regione non potrebbe rimandarne l'attuazione precludendo, in attesa, agli interessati di esercitare il proprio diritto (Cons. Stato, V, 23/06/2008 n. 3114).” (così TAR Lombardia Milano, n. 5456/2008 cit.) (T.A.R. Campania – Napoli, I sezione n. 597/2009 ibidem 15/86/2009 – n. 3003/2009 sez V n. 27139/2010.

- Sussiste pertanto il diritto del dr Cautiero all'ammissione in soprannumero al caso di formazione specifica in medicina generale sussistendo nel caso

che occupa tutti i requisiti previsti dall'art. 3 L. 401/2000 e segnatamente:

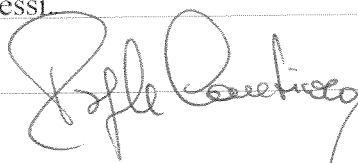
- A) l'iscrizione presso l'Università di Napoli Facoltà di Medicina e Chirurgia risalente all'a.a. 1985/1986.
- Laurea conseguita presso detta Università in data 05.03.1998
- Abilitazione all'esercizio della professione con regolare iscrizione all'Albo risalente al 1998.

Tanto premesso e considerato l'istante ut supra assistito e difeso

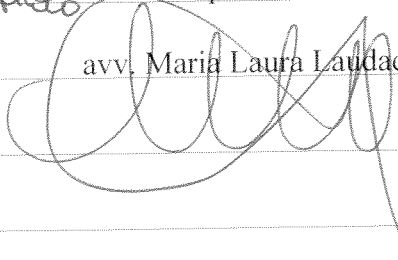
FA ISTANZA E CONTESTUALMENTE

DIFFIDA E COSTITUISCE IN MORA

La Regione Campania,, in persona del legale rapp.te p.t. ad ammettere in soprannumero ex art. 3 L. 401/2000 il Dr. Cautiero al corso di formazione specifica in Medicina Generale 2012/2015, bandito dalla Regione Campania, giusta decreto n. 16 del 27.02.2012 pubblicato sul BURC n. 15 del 05.03.2012, con avvertenza che elasso inutilmente il termine di giorni 30 dalla notifica del presente atto si adirà la competente autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti ed interessi.



Dott. Pasquale Cautiero



avv. Maria Laura Laudadio

RELATA DI NOTIFICA L. 21/011994 N. 53

L'anno **duemiladodici** il giorno 11 del mese di **ottobre** ad istanza del
ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Maria Lau-
ra Rita Laudadio, con studio in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15 autorizzato
dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 16/10/2007 ad avvalermi della fa-
coltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21/01/94 previa annota-
zione al numero 110 ho notificato il ricorso che precede me-
diante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'Ufficio Postale di
Napoli:

2) Alla **Regione Campania, Settore Aggiornamento e Formazione del**
Personale Sanitario – Centro Direzionale – Is. C3 – 11° piano – Stanza
17

Per vidimazione

Per autentica

avv. Maria Laura Rita Laudadio

